



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CIMA”

P.ZZA DE GASPERI, 2 - 09040 GUASILA (CA) - C.F. 92104990921 - C.M. CAIC82800C

Tel. 070/986015 - sito internet: www.comprendivoguasila.it

e-mail: caic82800c@istruzione.it; caic82800c@pec.istruzione.it

Circolare n° 68

Guasila, 10 ottobre 2021

Al personale scolastico

Alle famiglie degli alunni

p.c. alla DSGA

Sito - Bacheca registro elettronico

OGGETTO: NUOVE INDICAZIONI GESTIONE DEI CONTATTI DEI CASI COVID

In allegato la nota Mi 1218 del 06.11.2021 e la nota tecnica n. 50079 recante “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”.

Il documento, elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della salute, dal Ministero dell’Istruzione e dalle Regioni, contiene una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2.

La nota ministeriale chiarisce che, nell’immediatezza della conoscenza del caso positivo e fino all’intervento dell’autorità sanitaria (Dipartimento di Prevenzione DdP), che dispone le misure sanitarie da intraprendere, inclusi l’isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici, l’Istituto scolastico attiva la procedura come di seguito descritta.

Si precisa che la procedura sotto descritta si attiva in presenza di UN caso risultato positivo.

PROCEDURA

Il Dirigente Scolastico, o un suo delegato:

- informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola;
- individua i “contatti scolastici” del caso positivo;
- sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i soli “contatti scolastici”;
- trasmette ai “contatti scolastici” le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP;
- segnala al DdP i “contatti scolastici”, individuati.

Il Dirigente Scolastico, individua come “contatti scolastici”:

- Per la scuola dell’infanzia: i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo;
- Per la scuola primaria e secondaria i compagni di classe del caso positivo;
- il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore, anche cumulative, nello stesso ambiente del caso positivo.

CONTATTI DELLE 48 ORE PRECEDENTI

Sono presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi del soggetto risultato positivo oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il soggetto è asintomatico). Fino all’intervento dell’autorità sanitaria, il Dirigente Scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza e trasmette ai soggetti “contatti scolastici” le disposizioni standardizzate, preventivamente predisposte dalle autorità sanitarie, contenenti le indicazioni da seguire.

NOVITA'

La principale novità è rappresentata dal fatto che i soggetti individuati quali "contatti scolastici" sono sottoposti a sorveglianza con testing, e devono quindi effettuare il test diagnostico in base alle tempistiche indicate nel documento tecnico e predisposte dal DdP.

Il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) sono individuati quali "contatti scolastici" e sottoposti a sorveglianza con testing solo nel caso in cui che abbiano svolto attività in presenza nello stesso ambiente del caso positivo per almeno 4 ore anche cumulative.

In attesa del test diagnostico, i soggetti individuati quali "contatti scolastici" del positivo non possono entrare a scuola.

I test diagnostici prevedono le seguenti tempistiche:

- **Tempo Zero (T0):** test effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso. Se il risultato è NEGATIVO si può rientrare subito a scuola;
- **Tempo Cinque (T5):** ulteriore test dopo 5 giorni, solo se il risultato è POSITIVO, NON si può rientrare a scuola e si deve informare subito il DdP e il MMG/PLS per l'attivazione delle procedure indicate dalle autorità sanitarie.

NOTA BENE 1:

I soggetti sottoposti a sorveglianza con testing, in attesa dell'esito del test devono limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e devono mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.

NOTA BENE 2:

In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto (o i genitori in caso di soggetto minorenni) è tenuto ad informare immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico.

NOTA BENE 3:

Coloro che NON si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena (14 giorni dall'ultimo contatto).

RIENTRO A SCUOLA

In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, è previsto quanto segue:

- Il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi sono in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato, ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP. L'attestazione sopra descritta va esibita ai docenti al rientro a scuola;
- Le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in QUARANTENA sono verificate da parte dei DdP in applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11.08.2021, che prevede misure differenti in funzione dello stato vaccinale o dell'esito del test diagnostico.

Tali dati non sono nella disponibilità della scuola e quindi sono trattati unicamente dall'autorità sanitaria.

F.to Il Dirigente Scolastico

Dr.ssa Alessandra Cocco

[firma autografa sostituita dall'indicazione a
stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2]